

# Trovarisposte

I nostri esperti

**I COMMERCIALISTI**  
Michela Pellicelli  
Sergio Sala

**IL NOTAIO**  
Chiara Arcamone

**I CONSULENTI DEL LAVORO**  
Giovanni Salvi
dell'Ordine dei commercialisti  
ed esperti contabili di Bergamo

del Consiglio notarile di Bergamo

del Centro studi  
Consulenti del lavoro di Bergamo

**Per le tue domande:**  
compila il coupon e invia via fax allo **035/386.217**  
manda una email a: **trovarisposte@eco.bg.it**  
oppure clicca sull'apposita finestra sul nostro sito  
specifica chiaramente se vuoi mantenere l'anonimato

## Assegno di disoccupazione La domanda va fatta on line

**Asdi, nuova sigla Inps.** È transitoria e va presentata a fine indennità Naspi  
L'importo può essere incrementato in base a uno o più figli minori a carico



Si chiama Asdi ed è la nuova sigla coniata dall'Inps legata alle procedure, effettuate per via telematica, per ottenere l'assegno di disoccupazione

MARCO CONTI

Dopo l'Aspi e la Naspi ora arriva l'Asdi. Nella giungla delle sigle dell'Inps riguardanti l'assegno di disoccupazione, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, con la circolare 47 pubblicata il 3 marzo scorso, fornisce le istruzioni per presentare la domanda di assegno di disoccupazione (Asdi). Innanzitutto la richiesta deve essere effettuata per via telematica e va presentata alla fine del periodo massimo di fruizione della Naspi, entro e non oltre i 30 giorni successivi. In via transitoria, per i lavoratori che hanno terminato il periodo massimo di Naspi fra il primo maggio 2015 e la data di pubblicazione della circolare Inps, il termine di 30 giorni decorre dalla predetta data di pubblicazione. Ricordiamo che la Naspi è l'indennità di disoccupazione istituita dal primo maggio 2015, in sostituzione dell'indennità Assicurazione Sociale per l'Impiego (Aspi). La domanda on line dell'Asdi può essere

presentata, se si è in possesso del Pin dispositivo Inps, attraverso il sito dell'Istituto ([www.inps.it](http://www.inps.it)), oppure tramite il Contact Center Multicanale Inps-Inail (chiamando da rete fissa il numero gratuito 803.164, oppure il numero 06.164164 da telefono cellulare, a pagamento secondo il piano tariffario del proprio gestore telefonico); o ricorrendo ai patronati, che, per legge, offrono assistenza gratuita.

L'assegno dell'Asdi, spiega un comunicato dell'Inps, sarà pari al 75% dell'ultima indennità Naspi percepita e non può essere superiore all'ammontare dell'assegno sociale. L'importo può essere incrementato in base alla presenza di uno o più figli minori a carico nel nucleo familiare, qualora l'altro genitore non usufruisca degli assegni per il nucleo familiare (Anf) per gli stessi. Nei periodi di percezione dell'assegno non sono erogati gli Anf; inoltre tali periodi non sono coperti da contribuzione fi-

La rubrica

### Come inviare i quesiti agli esperti

**Due le strade per presentare le vostre domande agli esperti della rubrica Trovarisposte, commercialisti, notai e consulenti del lavoro. Potete compilare il coupon che trovate nella seconda pagina e inviarlo via fax allo 035.386217, oppure consegnarlo alla sede de «L'Eco di Bergamo» in viale Papa Giovanni XXIII, 118 in città. Altrimenti è possibile inviare una mail all'indirizzo [trovarisposte@eco.bg.it](mailto:trovarisposte@eco.bg.it) che trovate anche sul sito [www.ecodibergamo.it](http://www.ecodibergamo.it) cliccando sull'apposito banner Trovarisposte. Indicate a quale professionista è rivolto il quesito, le vostre generalità e, nel caso vogliate mantenere l'anonimato, specificatelo in modo chiaro nella richiesta.**

gurativa. L'Asdi è riservato ai disoccupati che sono in possesso dei seguenti requisiti: aver fruito della Naspi per la durata massima spettante; essere ancora in stato di disoccupazione al termine del periodo di fruizione della Naspi; essere componenti di un nucleo familiare in cui sia presente almeno un minore di anni 18, ovvero avere un'età pari o superiore a 55 anni e non avere maturato i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato; essere in possesso di una attestazione dell'Isee, in corso di validità, da cui risulti un valore dell'indicatore pari o inferiore a 5 mila euro; non avere usufruito dell'Asdi per più di 6 mesi nei 12 mesi precedenti il termine del periodo di fruizione della Naspi e per più di 24 mesi nel quinquennio precedente il medesimo termine; avere sottoscritto, presso i competenti centri per l'impiego, un progetto personalizzato, o patto di servizio, di presa in carico. Per informazioni: [www.inps.it](http://www.inps.it)

### Commercialisti

RISPOSTA N.661

#### È fruibile da eredi il diritto di detrazione?

*Nel caso di un contribuente deceduto a ottobre 2015, al quale competeva la quota annuale della detrazione del 50% sulla ristrutturazione relativa a immobili di sua proprietà locati. Dalle norme risulta chiaramente che gli eredi, non utilizzando direttamente tale immobili, non possono usufruire direttamente della detrazione: È possibile indicare nell'ultima dichiarazione dei redditi del contribuente deceduto la rata di competenza del 2015, ovvero la stessa non potrà essere detratta né in tale dichiarazione né dagli eredi?*

- LETTERA FIRMATA

Il diritto alla detrazione delle rate di spese per ristrutturazione di immobili compete a chi ha sostenuto tali spese ed è direttamente fruibile dagli eredi solo in caso di detenzione materiale e diretta dell'immobile, a partire dall'anno in cui si è aperta la successione (C.M. 95/E/2000). In assenza, come in questo caso, di eredi che ne possano fruire, l'Agenzia delle Entrate si è espressa in senso negativo per la detrazione da parte del contribuente deceduto nell'anno del decesso.

RISPOSTA N.662

#### C'è detrazione per familiare a carico?

*In presenza di coniugi legalmente separati che convivono, l'ex coniuge va considerato quale «altro familiare a carico» e non più quale «coniuge a carico». In tal caso gli interessi sul mutuo prima casa in proprietà al 50%. In tal caso gli interessi sul mutuo prima casa in proprietà al 50%, riferibili alla quota dell'ex coniuge a carico, possono essere richiesti in detrazione dal coniuge che lavora e che pertanto detiene un reddito?*

- LETTERA FIRMATA

In presenza di coniugi legalmente separati, è

corretto che per la gestione delle detrazioni per familiari a carico si faccia riferimento agli altri familiari a carico e non è più al coniuge. In tal caso la quota degli interessi passivi pagati da un altro familiare fiscalmente a carico non può essere trasferita in capo al soggetto di cui è fiscalmente a carico. Infatti esiste una deroga ma riferibile solo al rapporto tra coniugi. Nel caso pratico non siamo più nell'ambito di un rapporto coniugale, ovvero in costanza di matrimonio ordinario, ma nella fase della legale separazione fino all'annotazione della sentenza di divorzio, perché come è noto dopo il divorzio si fuoriesce dal concetto di fiscalità a carico per rapporto di familiarità e allora gli interessi passivi non sono trasferibili.

RISPOSTA N.663

#### Spese ascensore Sono previste agevolazioni?

*Ho la necessità di installare un ascensore per consentire a mia moglie, disabile e a mio carico, di accedere all'immobile di nostra proprietà ove conviviamo. Quali sono le agevolazioni fiscali spettanti?*

- LETTERA FIRMATA

Tutte le spese sostenute per l'eliminazione delle barriere architettoniche possono fruire della detrazione Irpef accordata ai lavori di ristrutturazione edilizia, attualmente pari al 50%, come prorogate dalle norme vigenti per gli anni 2015 e 2016. Tra queste sono comprese le spese per l'installazione di ascensori, montacarichi, elevatori esterni all'abitazione e quelle per la realizzazione di strumenti che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo tecnologico, favoriscono la mobilità interna ed esterna delle persone portatrici di handicap grave (articolo 3, comma 3, legge 104/1992). Si rammenta anche che la parte di spesa eccedente la quota agevolata con il «bonus ristrutturazioni» (il massimale equivale a 96 mila euro) è detraibile nella misura del 19% come spesa sanitaria. Per tutte le prestazioni di servizi relative all'appalto di questi lavori, è applicabile l'aliquota Iva agevolata del 4% (secondo la circolare 7/E del 2001).



## Notaio

RISPOSTA N.664

### Una nonna malata e l'amministratore «di sostegno»

*Ho una nonna che ha avuto un ictus ed è rimasta afasica. Non è sposata ed è sempre, per consuetudine, stata gestita da una zia (bollette, banca, questioni pratiche varie ed eventuali). La nonna, ora, non può parlare e non può disporre in autonomia (è consapevole, ma non può esprimersi), ma la zia si rifiuta di dare il suo consenso affinché si faccia un passaggio formale per l'amministrazione di sostegno. Noi, come famiglia, non siamo più d'accordo sulla sua personale gestione, a causa di scelte opinabili e non condivisibili (anche economicamente). Chiedo: ci sono degli obblighi sulla nomina dell'amministratore della nonna? La famiglia deve essere tutta d'accordo? Dov'è scritto che questa zia possa dettare legge? La nonna, ora, si trova in casa di riposo.*

— LETTERA FIRMATA

L'amministratore di sostegno è una figura istituita per quelle persone che, per effetto di un'infermità o di una menomazione fisica o psichica, si trovano nell'impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi. Per richiedere la nomina dell'amministrazione di sostegno si deve presentare un ricorso al Giudice Tutelare presso il Tribunale in cui il beneficiario ha la propria dimora abituale. Il ricorso può essere proposto dallo stesso soggetto beneficiario, anche se minore, interdetto o inabilitato, dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dai parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo grado, dal tutore o curatore, dal pubblico ministero. Pertanto, anche Lei che è parente di secondo grado di Sua nonna, può proporre tale ricorso, senza il necessario consenso degli altri familiari. All'esisto di tale ricorso, il Giudice Tutelare, laddove ne ravvisi la necessità, nominerà l'amministratore di sostegno con decreto. Nella scelta della persona da nominare amministratore di sostegno, il Giudice Tutelare, tenuto conto esclusivamente della cura e degli interessi della persona del beneficiario, opterà preferibilmente tra i più stretti congiunti, quali ad esempio il coniuge che non sia separato legalmente, il padre, la madre, il figlio, il fratello o la sorella, il parente entro il quarto grado ovvero la persona stabilmente convivente. Pertanto, anche la stessa zia potrebbe essere designata amministratore di sostegno, con la garanzia, però che tutto il suo operato sarà soggetto ad un continuo controllo da parte del Giudice Tutelare, nell'interesse di sua nonna.

## TROVA INCENTIVI

# Pmi, 700 mila euro di contributi per sostenere i processi di sviluppo

Sono 700 mila gli euro messi a disposizione dalla Camera di commercio di Bergamo per la realizzazione d'interventi di assistenza e consulenza a favore delle micro, piccole e medie imprese (Mpmi), non operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli, aventi sede legale e/o operativa nella provincia di Bergamo, con l'obiettivo prefissato di sostenerne i processi di sviluppo, consolidamento e accrescimento competitivo. Come specificato nel bando del concorso, in base alle normative comunitarie, la categoria delle Mpmi è costituita dalle imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro. Dopo la chiusura della fase di accreditamento e l'individuazione dei soggetti per l'erogazione degli interventi di assistenza e consulenza

previsti dal bando «Sviluppo d'Impresa», si passa quindi ora alla fase due, che consente alle imprese bergamasche di presentare domanda di adesione a uno dei soggetti accreditati. La domanda è scaricabile nella sezione «Contributi e finanziamenti» presente sulla home page del sito della Camera di Commercio di Bergamo ([www.bg.camcom.gov.it](http://www.bg.camcom.gov.it)). A questo punto è però importante muoversi in fretta, perché l'assegnazione dei voucher è possibile sino all'esaurimento dei fondi disponibili. Gli interventi a favore delle Mpmi saranno realizzati in regime «de minimis» ai sensi del Reg. Ue n.1407/2013. Le Mpmi devono presentare domanda, utilizzando apposita scheda di adesione, ad uno dei soggetti accreditati, in tempo utile per consentire la realizzazione degli interventi richiesti entro la fine dell'anno 2016. Per informazioni ci si può rivolgere a Bergamo Sviluppo, tel:035.388.8011/032; email [sonzognim@bg.camcom.it](mailto:sonzognim@bg.camcom.it). **Ma. Co.**



RISPOSTA N.665

### Un'eredità e l'ineludibilità della legittima

*Vorrei lasciare tutte le mie sostanze alla figlia, ora minorenni, della mia badante. Ho un figlio, che vive all'estero e che vedo una volta all'anno (e che non merita nulla). Come posso tutelare la mia scelta?*

— LETTERA FIRMATA

Il suo desiderio è legittimo, tuttavia contrasta con le attuali regole del diritto ereditario italiano. Infatti, il codice civile agli articoli 536 e seguenti, riserva necessariamente a determinati strettissimi congiunti, tra i quali ci sono anche i figli, una rilevante quota dell'asse ereditario, detta «quota di legittima», che il de cuius durante la sua vita non può intaccare, né con donazioni, né con un testamento nel quale i predetti congiunti siano dimenticati o addirittura diseredati. Alla luce di tale disciplina, nel redigere il proprio testamento o nell'effettuare donazioni, il de cuius è dunque pienamente libero solamente con riguardo ad una quota del suo patrimonio chiamata «quota disponibile», che purtroppo può essere quantificata solo al momento della sua morte, pertanto, la volontà di destinare beni ad estranei è pur sempre esprimibile, se pur compressa. Beninteso, le donazioni e il testamento che ledano i diritti dei legittimari (o eredi necessari) non sono invalidi o inefficaci: questi atti sono pienamente validi fino al momento in cui l'erede

legittimario pretermesso (cioè dimenticato) o diseredato non agisca in giudizio con la cosiddetta azione di riduzione delle donazioni o delle disposizioni testamentarie lesive della quota di legittima, al fine di conseguire appunto la quota loro spettante. Pertanto, al fine di evitare scelte che possano poi portare la persona che lei vuole beneficiare e suo figlio a lunghe battaglie legali, Le consiglio di rivolgersi ad un notaio di fiducia, che meglio potrà consigliarle una soluzione che più si avvicini alla sua volontà.

RISPOSTA N.666

### Detrarre i costi di una casa che non si possiede

*Vorrei chiedere al notaio se posso iniziare i lavori di ristrutturazione della casa che sto acquistando ancor prima di aver venduto la mia attuale abitazione, prima casa. Posso godere delle agevolazioni? Se le fatture della ristrutturazione le paga mio padre, posso scaricarle io?*

— LETTERA FIRMATA

La possibilità di godere delle detrazioni dei costi di ristrutturazione relativamente ad un'abitazione della quale non si è ancora divenuti proprietari spetta non solo ai proprietari, ma anche ai titolari di diritti reali di godimento o diritti personali di godimento (locatari o comodatari) sugli immobili oggetto degli interventi che ne sostengono le spese.

Se è stato stipulato un contratto preliminare, l'acquirente ha diritto all'agevolazione, purché il contratto sia stato registrato, sia stato immesso nel possesso dell'immobile ed abbia eseguito a proprio carico gli interventi di ristrutturazione. Ha diritto alla detrazione anche il familiare (coniuge, parente entro il terzo grado, affine entro il secondo grado) convivente del possessore o detentore dell'immobile, purché sostenga le spese e le fatture e i bonifici risultino intestati a lui. L'agevolazione spetta anche se le abilitazioni comunali sono intestate al proprietario dell'immobile e non al familiare che beneficia della detrazione. Requisito imprescindibile è che il pagamento sia effettuato dal soggetto che intende fruire delle agevolazioni: pertanto se paga suo padre e le fatture vengono intestate Lui, Lei non potrà usufruire delle detrazioni.

## Consulenti del lavoro

RISPOSTA N.667

### Visite fiscali e quelle fasce di reperibilità

*Sono una lavoratrice dipendente di un datore lavoro privato, affetta da una grave patologia per la quale sono necessarie terapie salvavita e sono interessata ad avere informazioni circa la recente possibilità di essere esonerata dal rispetto delle fasce di reperibilità per le visite fiscali.*

— LETTERA FIRMATA

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale numero 16 del 21 gennaio 2016 del decreto 11 gennaio 2016,

viene esteso anche ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro privati l'esonero dall'obbligo di rispetto delle fasce di reperibilità - dalle ore 10 alle 12 e dalle 17 alle 19, 7 giorni su 7 - la cui assenza è riconducibile a patologie gravi che richiedono terapie salvavita, ad infartti o malattie professionali per i quali è accertata dall'Inail la causa di servizio, ovvero ad invalidità riconosciute che comportano una riduzione della capacità lavorativa in misura pari o superiore al 67%, così come già avveniva per i dipendenti del Pubblico Impiego. Per quel che riguarda le patologie gravi che richiedono terapie salvavita, premesso che le stesse non sono espressamente elencate nella normativa vigente, i requisiti che costituiscono il presupposto per accedere all'esonero, ovvero la gravità della patologia e il ricorso a terapie salvavita, da intendersi quali cicli terapeutici determinati nel tempo di assunzione di farmaci o di sottoposizione ad altre cure specifiche, devono essere debitamente documentati. Le gravi patologie, infatti, devono risultare idonea documentazione che attesti i suddetti requisiti, rilasciata dalle strutture sanitarie pubbliche o accreditate compresa, se richiesta, l'esito della verifica effettuata dal Servizio di Medicina Legale Asl. È bene ricordare che l'esclusione dall'obbligo di reperibilità durante le fasce orarie della visita fiscale riguarda solo le assenze dovute a ricoveri ospedalieri o day-hospital necessari alla effettuazione delle terapie salvavita ovvero a giorni di assenza riconducibili agli effetti collaterali diretti delle terapie stesse, con esclusione pertanto delle assenze correlate, ad esempio, a visite specialistiche o a differenti patologie intercorrenti.

## @Trova Risposte

**Il tuo quesito**

**Rubrica** (barra la casella corrispondente all'argomento della tua domanda)

☐ **Commercialista**

☐ **Notaio**

☐ **Consulente del lavoro**

**Ecco come sottoporre le tue domande agli esperti:**

- compila questo **coupon** e invialo via **fax** allo **035.386217**
- consegna il **coupon** alla sede de L'Eco di Bergamo Bergamo - Viale Papa Giovanni XXIII, 118
- manda una **mail** a **[trovarisposte@eco.bg.it](mailto:trovarisposte@eco.bg.it)**
- vai su **[www.ecodibergamo.it](http://www.ecodibergamo.it)** e clicca sul banner Trovarisposte

**Dati del lettore**

Nome \_\_\_\_\_ Cognome \_\_\_\_\_

Indirizzo \_\_\_\_\_ Città \_\_\_\_\_

Tel. \_\_\_\_\_ E-mail \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

☐ Se desideri mantenere l'anonimato in caso di pubblicazione del tuo quesito barra la casella qui accanto.

Informativa privacy. Ti informiamo che i dati forniti verranno utilizzati per dare corso alla richiesta del servizio, e verranno trattati con metodo manuale e informatizzato, da incaricati del Titolare. I dati saranno comunicati ai consulenti esterni, che li tratteranno per poter elaborare il parere richiesto. Il conferimento dei dati personali è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile dare corso al servizio. Puoi esercitare i diritti dell'articolo 7 del D. Lgs. 196/2003, scrivendo al Titolare del trattamento L'Eco di Bergamo, società editrice S.E.S.A.A.B. spa - Viale Papa Giovanni XXIII, 118 - 24121 Bergamo. Responsabile del trattamento è il Direttore Responsabile Giorgio Gandola.

I pareri degli esperti hanno lo scopo di fornire informazioni di carattere generale. L'elaborazione dei quesiti, per quanto curata con scrupolosa attenzione, non può comportare responsabilità da parte degli esperti e/o dell'Editore per errori o inesattezze. L'elaborazione dei quesiti non sostituisce la consulenza personale del professionista di fiducia.

## L'ECO DI BERGAMO